

**Tribunale di Cassino - Sezione Lavoro, Sent. del 15/05/2008***omissis***Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato il 10 ottobre 2006 X. X conveniva in giudizio l'Azienda U.S.L. di Frosinone e, svolgendo le conclusioni in epigrafe trascritte, deduceva nell'ordine: 1) di lavorare, alle dipendenze dell'azienda convenuta, quale dirigente medico di I liv. con incarico di direzione del laboratorio analisi (del Presidio ospedaliero di Arpino) e, dai 19 novembre 1998, quale responsabile dell'area revisione processi e controllo gestione (nel Dipartimento di Scienze di Laboratorio); 2) che, in connessione all'affidamento di detto incarico, gli era stata attribuita una retribuzione di posizione (per mensili Euro 354,09) sulla base della deliberazione n. 1359 del 12 giugno 1998 (recante graduazione delle posizioni dirigenziali); 3) che, quindi, con deliberazione n. 2430 del 31 agosto 2004, l'incarico dirigenziale gli era stato revocato (sul presupposto dell'adozione di una nuova organizzazione a seguito dell'approvazione dell'atto aziendale) con soppressione della retribuzione di posizione; 4) che una siffatta revoca doveva, pertanto, ritenersi illegittima perché assunta in difetto di ogni valutazione (negativa) della sua attività dirigenziale e, comunque, in violazione della stessa regolamentazione contrattuale collettiva che, nel disciplinare il caso della ristrutturazione aziendale (art. 39, e. 8, del CCNL 8 giugno 2000), espressamente prevedeva il conferimento di un incarico di pari valore economico.

Costituitasi in giudizio l'Azienda U.S.L. di Frosinone resisteva al ricorso per suo conto spiegando come, - esclusa la fattispecie della revoca per valutazione (negativa) del dirigente, - l'incarico dirigenziale del ricorrente fosse venuto meno a seguito del riassetto organizzativo conseguito dall'adozione dell'atto aziendale (deliberazione n. 2430 del 31 agosto 2004), - con conseguente soppressione della relativa unità organizzativa per l'innanzi diretta, - così che (del tutto) legittimamente non era stata più corrisposta la relativa retribuzione di posizione (questa correlandosi all'effettivo esercizio dell'incarico dirigenziale).

Senza attività istruttoria, sulla documentazione "hinc et inde" prodotta, la causa è stata quindi discussa e decisa, con lettura del dispositivo, all'udienza del 15 maggio 2008.

Motivi della decisione

Il ricorso è destituito di fondamento, e va senz'altro disatteso.

Com'è noto, - nel disegno di riforma della dirigenza pubblica perseguito con la c.d. privatizzazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (e sia pur in parziale continuità con pregressi trattamenti economici correlati alla specificità di determinate funzioni; cfr. Cons. St., IV, 31 marzo 2005 n. 1438, cui adde Cons. St., A.P., 11 dicembre 2006 n. 14), - la retribuzione di posizione costituisce componente del trattamento economico accessorio del dirigente pubblico la cui definizione è rimessa alla contrattazione collettiva (cfr. gli artt. 45, c. 1, e 24, c. 1, del d.lgs. n. 165/2001; quanto alla dirigenza sanitaria cfr. l'art. 15, c. 1 e 2, del d.lgs. n. 502/1992) e che si correla "alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità del risultato" (cfr. l'art. 15, c. 1, cit.; cfr., anche, Cass. 15 maggio 2007 n. 11084); perciò non si dubita affatto che il diritto alla percezione della componente retributiva in discorso (quantomeno per la parte definita come "variabile" dalla contrattazione collettiva; cfr. gli artt. 40, 51, 55 del CCNL 5 dicembre 1996, art. 35 del CCNL 8 giugno 2000) specificamente presupponga l'esercizio delle (previste) mansioni



dirigenziali (a seguito del relativo conferimento di incarico) e che, per converso, venga meno (ovvero si modifichi nel suo contenuto) alla cessazione (ovvero alla variazione) di quell'incarico dirigenziale medesimo.

Come premesso, poi, nella fattispecie in cognizione (sia pur a fronte degli ampi riferimenti operativi in ricorso) le parti affatto discutono della cessazione della retribuzione di posizione (parte variabile) già in godimento al ricorrente in relazione alla valutazione dell'attività dirigenziale (così) dallo stesso ricorrente espletata; tanto il titolo costitutivo del venir meno della prestazione (cfr. la deliberazione n. 2430 del 31 agosto 2004) quanto le stesse (incontroverse) allegazioni delle parti deponendo la lite contestata sul (solo) piano di un riassetto organizzativo (conseguito dall'adozione dell'atto aziendale) i cui effetti, - con riferimento (anche) alla posizione ("recte" incarico) dirigenziale in discorso, - avrebbero comportato il venir meno della stessa struttura organizzativa cui (per l'innanzi) il ricorrente era stato preposto.

Orbene, tanto premesso, può ora osservarsi rispettivamente: II) che il c.d. atto aziendale (adottato "nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali) disciplina organizzazione e funzionamento delle unità sanitarie locali (art. 3, c. 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992) e, in particolare (per quel che in questa sede rileva), individua il numero delle strutture (semplici o complesse) costituenti l'assetto organizzativo dell'Azienda e degli incarichi dirigenziali (correlativamente da affidare; cfr. gli artt. 15-ter, c. 1, e 15-quinquies, c. 5 e 6, del d.lgs. n. 502/1992 cit.); II) che, - secondo la stessa disciplina contrattuale collettiva ("ratione temporis" vigente in attesa dell'adozione dell'atto aziendale; cfr. l'art. 28, c. 4, del CCNL 8 giugno 2000 in relazione all'art. 27, c. 3 e 7, dello stesso CCNL), - gli incarichi di direzione di struttura semplice potevano essere conferiti (giustappunto in via transitoria) per quelle strutture (articolazioni interne della struttura complessa o a valenza dipartimentale o distrettuale) costituenti "articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita...la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie," (cfr., anche, l'art. 15-quinquies, c. 5, del d.lgs. n. 502/1992, cit.; per analoga disciplina transitoria, quanto agli incarichi di direzione di struttura complessa, si vedano, anche, l'art. 29, c. 1, del CCNL 8 giugno 2000, cit., in relazione all'art. 27, c. 4, dello stesso CCNL nonché l'art. 15-quinquies, c. 6, del d.lgs. n. 502/1992, cit.); III) che, - costituendo la ristrutturazione aziendale (questa volta ai sensi dell'art. 39, c. 8, del CCNL 8 giugno 2000, cit.) giustificata ragione di attribuzione di un incarico diverso, - la cessazione della retribuzione di posizione nella fattispecie contestata (giustappunto) si correla ad una siffatta evenienza (e, per dir meglio, alla cessazione della disciplina transitoria che, come premesso, discendeva dalla contrattazione collettiva di comparto, e dalla stessa normazione primaria, predisposta in attesa dell'adozione dell'atto aziendale); IV) che, pertanto, - una volta rideterminata l'organizzazione aziendale dietro soppressione (anche) della ripartizione organizzativa cui, sino all'adozione dell'atto aziendale, il ricorrente era stato preposto, - il diritto al conferimento di un incarico "di pari valore economico" (ai sensi dell'art. 39, c. 8, cit.) non si identifica affatto col (semplice) mantenimento della retribuzione di posizione (già correlata, nell'atto di graduazione delle funzioni dirigenziali, alla preesistente struttura oggetto dell'incarico dirigenziale) e, a sua volta, non ha carattere inderogabile (o, per dir meglio, incondizionato) siccome un siffatto diritto spettando ai sensi (e, dunque, alle condizioni) di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso contratto collettivo (8 giugno 2000), e così in particolare rilevando che: IVa) pur dopo la riorganizzazione (adottata con l'atto aziendale) sussistano strutture (semplici o complesse) ancora suscettibili di correlarsi alla retribuzione di posizione (già) in godimento; IVb) al titolare dell'incarico soppresso (per riorganizzazione aziendale) possa essere conferito (nuovo) incarico "di pari valore economico" secondo i principi posti dalla contrattazione collettiva (art. 15-ter, c. 1, del d.lgs. n. 502/1992, art. 28, c. 6, del CCNL 8 giugno 2000, cit), - tra questi compresi i criteri della pregressa valutazione



positiva (dell'attività dirigenziale), della rotazione "ove applicabile" e della stessa valutazione preferenziale "In caso di più candidati all'incarico da conferire,...sulla base di una rosa di idonei..", - nonché i criteri (oggetto di concertazione sindacale) formulati in via preventiva dall'azienda.

È pertanto evidente, - affatto ponendosi questione di revoca dell'incarico per valutazione (negativa) dell'attività del dirigente (art. 15 ter, c. 3, del d.lgs. n. 502, cit., artt. 31 e ss. del CCNL 8 giugno 2000), - come destituita di ogni fondamento rimanga la pretesa al mantenimento della retribuzione di posizione a fronte della cessazione dell'incarico dirigenziale stesso (per soppressione della struttura già individuata in via provvisoria, prima dell'adozione dell'atto aziendale); come cennato il diritto ad un incarico "di pari valore economico", - che, per vero, lo stesso ricorrente nemmeno ha fatto valere in giudizio siccome "causa petendi" e "petitum" essendosi risolte nell'allegazione (non già del cennato diritto e, per l'inverso, del connesso inadempimento contrattuale della controparte, quanto piuttosto) del diritto al mantenimento della retribuzione di posizione già in godimento, - non costituendo, poi, un diritto incondizionato (diversamente rilevando al riguardo la ricorrenza delle cennate condizioni altrimenti previste ai fini dell'attribuzione di un incarico di direzione di struttura, e dell'individuazione della relativa tipologia e rilevanza organizzativa).

Complessità, e obiettiva controvertibilità, delle questioni trattate consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da X.X nei confronti di Azienda U.S.L. di Frosinone, in persona del suo legale rappresentante p.t., così provvede:

1. rigetta le proposte domande;
2. compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Cassino il 15 maggio 2008.

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2008.